PROT 38 del 2.1.2024

ORB
AMB

PROVINCIA di VARESE

AREA TECNICA
Settore Territorio

Ufficio Pianificazione, Governo del Territorio,
Commercio, VAS e VIA

Responsabile del Settore
Dott.sa Lorenza Toson
Tel. 0332.252650

Referente pratica:
Dott.ssa Samuela Farina
tel. 0332/2527403

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento.

Classificazione 7.4.1

Spett.le
COMUNE DI SARONNO
21047 SARONNO
comunesaronno@secmail.it

Oggetto: trasmissione Decreto Dirigenziale n. 373/2023.

Si trasmette il Decreto Dirigenziale n.373 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto *VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO ATTUATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SARONNO* e l'allegato "A", firmati digitalmente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lorenza Toson
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Allegati: 2

P.A. Via Roma/Guaragna

PROVINCIA di VARESE

ALLEGATO A

AREA TECNICA
Settore Territorio
Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO ATTUATIVO DEL PGT DI SARONNO
ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1 – PREMESSE

In data 6.12.2023 il Comune di Saronno ha messo a disposizione su SIVAS, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione[1] per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo (PA) del PGT sito Via Roma-Guaragna.

Si precisa che l'Amministrazione è dotata di PGT approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2013, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09.10.2013 (a cui sono seguite diverse Varianti parziali) e che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 06.10.2018 essa ha provveduto a prorogare la validità del Documento di Piano ai sensi dell'art. 5, comma 5, della LR n. 31/2014 come modificata dalla LR n. 16/2017.

2 - CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare valuta un Piano Attuativo di un'area sita in Via Roma – angolo Via Guaragna, attualmente occupata da edifici con destinazione in parte residenziale e in parte artigianale.

L'area e ricompresa nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) soggetto a particolare disciplina poiché in ambito di prima espansione storica (normativa PdR - scheda n.5) Il tessuto circostante l'intervento proposto è caratterizzato da edifici residenziale con presenza, in via Roma di rare attività commerciali, l'altezza max degli edifici esistenti è di 4 piani furi terra.

La scheda di riferimento dell'ambito - n.5 N.P.R., indica quanto segue:

"nel caso in cui l'edificio oggetto di demolizione o parte di tale edificio sia a destinazione non residenziale e la nuova costruzione sia residenziale, la SL esistente può essere incrementata del 50%, relativamente alla parte non residenziale; in tal caso nella convenzione di P.A. o P.I.I. (vedi art. 11 comma 8) dovrà essere prevista, con riferimento alla SL trasformata e all'eventuale suo incremento, la cessione gratuita di aree per servizi o la loro monetizzazione nella misura minima la cessione gratuita di aree per servizi o la loro monetizzazione come stabilito dall'art. 7bis delle norme del Piano dei Servizi."

Inquadramento area d'intervento – foto aerea – estratto RP.

[1] Rif. note PEC nn. 59538 del 1.12.2023.

A seguire, come da RP, si riportano i parametri urbanistici e le funzioni previste. Il RP precisa che in fase di inoltro della pratica edilizia i parametri edilizi saranno confermati o meglio identificati nel rispetto degli indici massimi consentiti.

- Superficie Territoriale mq. 372.77
- Superficie Fondiaria mq. 372.77
- Superficie coperta (Rc) esistente mq. 296.93
- Superficie Lorda max realizzabile mq. 563.06 > Superficie Lorda di progetto mq. 480.62
- Superficie minima drenante mq. 111.83 < 114.74(progettuale)
- Superficie parcheggi L.122/1989 mq. 144.18 < 230.87(progettuale)
- NDP Art. 17 - comma 5 - numero posti auto 4.81>5 (progettuale)
- Superficie Standard Richiesta mq. 193.21 (36% SL Trasformata) + (50% SL Residenziale)
- Superficie Standard in cessione mq. 0.00
- Superficie Standard da monetizzare mq. 193.21,45
- H max mt. 25,00

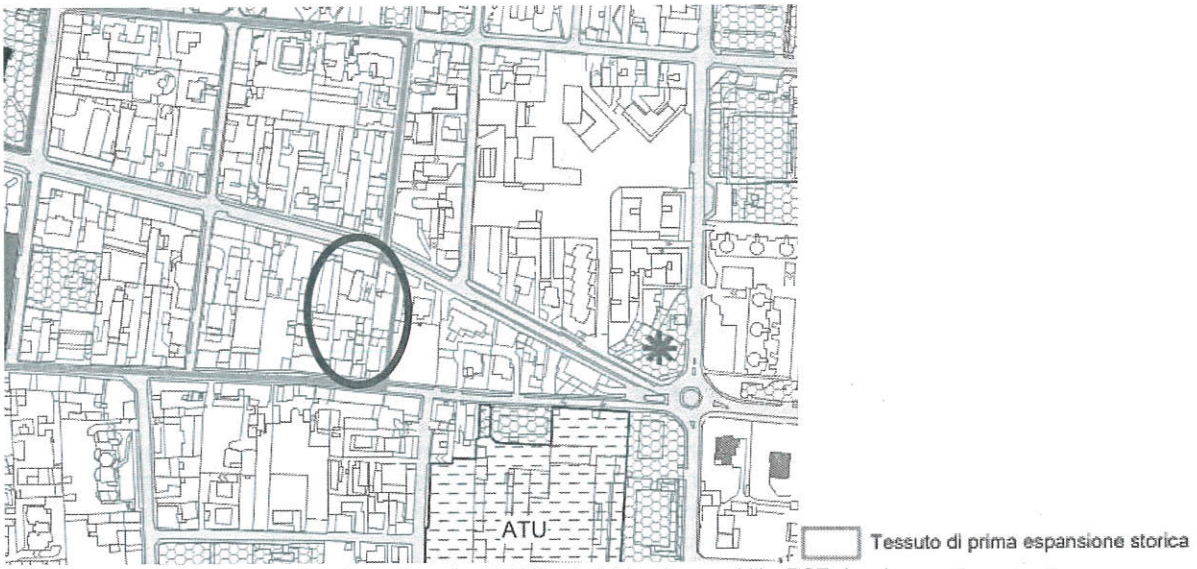

Estratto cartografico PdR02 – individuazione ambiti – PGT vigente

Il RP specifica che allo stato attuale la parte non residenziale dell'edificio esistente è da tempo inutilizzato; la parte residenziale è in parte disabitata e in parte provvisoriamente occupata da uno studio dentistico.

La proposta progettuale prevede sinteticamente quanto segue:

- rigenerazione ambientale attraverso la demolizione dei fabbricati esistenti, la realizzazione di spazi a verde (nel limite del possibile) e/o comunque drenante;
- la costruzione di un edificio residenziale (5 unità immobiliari) che al piano terra (H max = ml. 2.40) propone gli ingressi all'edificio, autorimesse, posti auto coperti e locali tecnici; procede poi in elevazione su altri tre piani per un'altezza max di ml. 13.50 (altezza dell'edificio adiacente sul fronte ovest);
- realizzazione, sia al piano terzo, che in copertura, di vasche a contenimento terra di spessore > a 0.80 cm. e, in corrispondenza della porzione del frontespizio cieco, non "coperto" dall'edificio in progetto, la formazione di una parete a giardino verticale;
- utilizzo per la nuova edificazione di criteri di alta prestazione energetica (Classe A4);
- utilizzo di criteri e misure atte a favorire il risparmio idrico, verificando i parametri di legge sull'invarianza idraulica e idrologica;
- indagine ambientale preliminare, per verificare la presenza di eventuali contaminazioni;
- l'accesso al nuovo edificio è previsto esclusivamente da Via Guaragna, strada comunale (ove è presente l'accesso carraio);

viene inoltre verificata:

- la classe di fattibilità geologica 2 b "Modeste Limitazioni" e la bassa sensibilità del sito;
- l'assenza di vincoli che possano condizionare il nuovo insediamento.

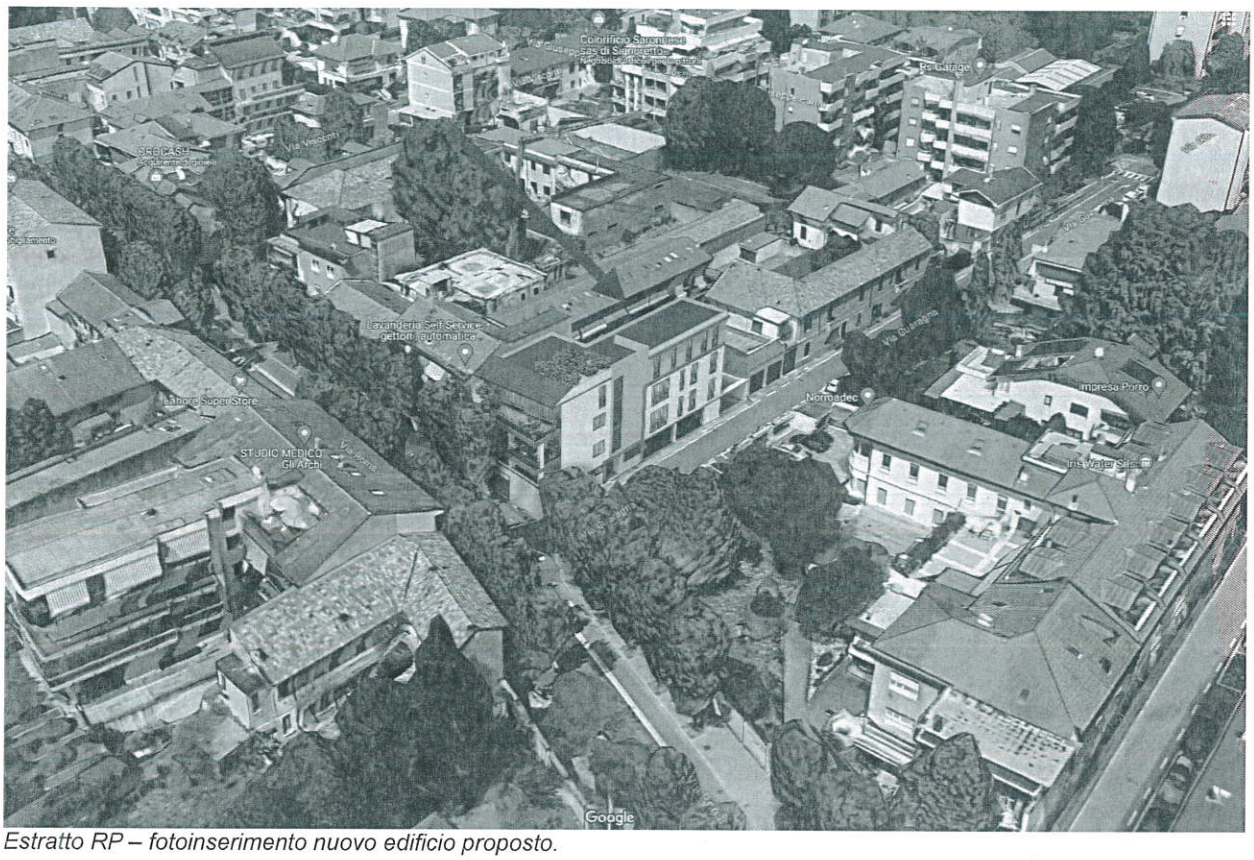

Estratto RP – fotoinserimento nuovo edificio proposto.

Il Rapporto Preliminare, dopo aver descritto l'intervento, ne indaga i possibili impatti ambientali ed esclude la necessità di assoggettare il PA alla procedura di VAS.

3 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, rispetto alle caratteristiche del PA (punto 1 dei criteri regionali) e per quanto riguarda le caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), si ritiene di non dover evidenziare particolari elementi di attenzione rispetto alle diverse tematiche di competenza dell'Ente.

Dal punto di vista **paesaggistico** il PA non comporta utilizzo di nuove aree inedificate e non risulta sottoposto a particolari vincoli paesaggistici ma esclusivamente alle limitazioni del Piano delle Regole per l'ambito di prima espansione storica.

In riferimento alle indicazioni del PTCP l'area non è individuata tra quelle con particolari rilevanze, ed è esterna al nucleo storico individuato. Non si rileva, pertanto un potenziale impatto dell'intervento sui caratteri paesaggistici di scala vasta.

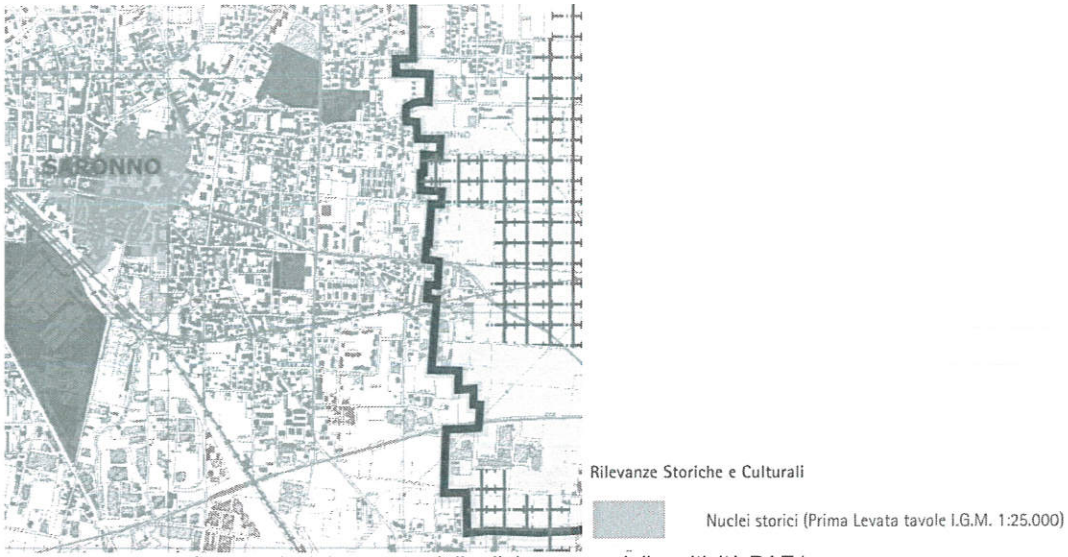

Estratto cartografico provinciale – carta delle rilebvanze e delle criticità PAE1

Per quanto attiene al contesto urbano, il RP pone in evidenza che il recupero di un'area su cui insiste un edificio *"non utilizzato da tempo ed in condizioni fatiscenti"* è da considerarsi un intervento che riqualifica lo spazio esistente. Si rimanda tuttavia, al fine di assicurare un progetto pienamente conforme al Piano comunale vigente, alla necessità di far riferimento oltre alla scheda n. 5 citata nel RP, anche alle specifiche norme del Piano delle Regole (artt. 23, 25, 27 e 28[2]) che chiedono, in sintesi, di sottoporre a valutazione della commissione paesaggistica comunale gli interventi che modificano altezze e pendenze, al fine di garantire la coerenza con i caratteri dell'ambiente circostante.

Rispetto al tema del **recapito dei reflui** si evidenzia che il territorio comunale di Saronno ricade nell'agglomerato "AG01203401", servito dall'impianto "DP01203401 - Caronno Pertusella", con potenzialità massima di trattamento di 400.000 AE (Abitanti Equivalenti) e 113.411 AE trattati.

Il Piano Attuativo è relativo a un'area sita in Via Roma – angolo Via Guaragna, attualmente occupata da edifici con destinazione in parte residenziale (disabitata) e in parte artigianale (parzialmente inutilizzata quest'ultima) e si propone di realizzare un edificio a destinazione residenziale.

Si dichiara che le acque meteoriche, derivanti dalla raccolta della superficie di copertura e dalle aree impermeabili verranno convogliate nei pozzi perdenti ed in un'eventuale vasca di laminazione secondo il regolamento sull'invarianza idraulica.

Le acque nere, di tipo domestico e derivanti dall'utilizzo dei sevizi igienici e cucine degli alloggi, verranno raccolte nella nuova rete fognaria interrata, convogliata direttamente in fognatura secondo quanto prescritto dal Gestore Alfa e tramite condotto che si immetterà nella rete fognaria pubblica mista di Via Guaragna. Si rileva, tuttavia, che nel RP, non viene esplicitato il carico insediativo insediabile in questa area, limitandosi a enunciare la realizzazione di 5 unità immobiliari, delle quali non viene data nessuna indicazione dimensionale, né in termini di superficie, né di abitanti equivalenti. Tuttavia, essendoci ampio margine di capacità residua di trattamento, non si ravvisano particolari criticità per l'impianto di depurazione di Caronno Pertusella. Si rileva che vengono invece effettuate considerazioni sull'applicazione della normativa sull'invarianza idraulica rispetto all'attuazione dell'intervento, dichiarando che il nuovo insediamento verrà realizzato secondo criteri e misure atte a favorire il risparmio idrico, verificando i parametri di legge sull'invarianza idraulica e idrologica e realizzando spazi aperti drenanti.

---

[2] L'art. 23 al comma 11) disciplina gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione nonché di ristrutturazione edilizia con mutamenti nel sedime e nella sagoma, indicando la modalità del PA (17 commi 1, 4 e 5) per la loro promozione; lo stesso art. 23 al comma 9) esplicita che: *"non é consentita la modifica delle altezze di gronda, di colmo e le pendenze attuali dei tetti, salvo casi limite che devono essere documentati dai richiedenti ed approvati esplicitamente sotto il profilo paesaggistico-ambientale dalla Commissione di cui all'art. 81 della L.R. 12/05"*; al comma 10) esplicita che: *"il pieno recupero del volume geometrico preesistente non può comunque produrre interventi edilizi incoerenti con i caratteri dell'ambiente circostante"*.
L'art.25 rimanda alle limitazioni di cui occorre tenere conto *"nella progettazione degli interventi relativi ai vari edifici o parti di essi, così come individuati nell'elaborato PdR_02 del Piano delle Regole, assumendo vincoli e limitazioni al ruolo di sistemi condizionanti i* progetti"; l'art. 27 indica limiti di distanza, altezza, e densità per i Piani Attuativi, nonché, al comma 2) disciplina che *"laddove vengono indicati specifici elementi di vulnerabilità e di rischio e specifiche categorie compatibili di trasformazione su edifici esistenti all'interno dei P.A., si dovranno rispettare le indicazioni contenute nelle rispettive schede dal n. 12 al n. 13 allegate alle presenti Norme e che formano parte integrante delle stesse"*.
L'art. 28 comma 2) *"In tali ambiti trova applicazione quanto previsto nei precedenti art. 23 (esclusi i commi 5, 6 e 8), 25 e 27 (escluso comma 3).*

Per quanto riguarda la rete fognaria, il gestore Alfa, esaminata la documentazione, fa presenti i seguenti aspetti: *"Si esprime parere favorevole al Rapporto Preliminare; in questa fase non sono presenti tavole di dettaglio degli impianti in progetto."*

Relativamente alla rete acquedottistica, Alfa fa presenti le seguenti osservazioni: *"Dal RP non è stato possibile rilevare i nuovi fabbisogni idrici legati alla riqualificazione, ma solo l'indicazione del numero di unità immobiliari (5). Alla luce di queste considerazioni, l'ufficio scrivente esprime un parere positivo con prescrizioni all'attuazione del progetto in oggetto. Sarà necessario, nelle successive fasi della riqualificazione, calcolare i nuovi fabbisogni idrici per verificare la compatibilità con la rete acquedottistica presente. Dovranno essere puntualmente verificate eventuali interferenze con le opere esistenti in gestione alla scrivente società. Qualora il progetto dovesse essere implementato e prevedere opere che ricadono lungo lo sviluppo di condotte afferenti alla rete idrica, i chiusini dei relativi manufatti di ispezione o organi di sezionamento dovranno rimanere in quota nonché facilmente accessibili, manovrabili e ispezionabili. Si prescrive il puntuale rispetto del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato (pubblicato sia sul sito di ATO che di Alfa al link https://www.alfavarese.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/)."*

Come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, si rammenta che le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa inoltre presente l'art 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: *"Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."*

Si ricorda altresì che gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito. Qualora vi fosse la presenza di vasche Imhoff, si fa presente quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato all'articolo 49 - Vasche Imhoff e fosse biologiche:

1. *Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche). Le reti di fognatura interne devono adeguarsi alla presente disposizione nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore in funzione delle caratteristiche infrastrutturali della rete fognaria.*
2. *Ferma restando l'esistenza di divieti da parte delle Autorità sanitarie competenti, il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.*

In tema di **tutela e gestione delle risorse idriche**, nonché del contenimento e del governo dei consumi idrici, di cui agli articoli 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP, non si rilevano criticità relativamente all'esclusione del PA in oggetto dalla procedura di VAS.

Per quanto riguarda l'**aspetto viabilistico** non emergono criticità, non si ritiene pertanto necessario attivare la procedura di VAS e non si individuano elementi di non compatibilità con il PTCP.

Non si delineano interferenze delle opere previste, situate nel TUC, rispetto agli obiettivi di tutela e sviluppo della **rete ecologica** provinciale e regionale.

Dal **punto di vista geologico** si ricorda che il PA dovrà essere corredato anche da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 1", che con esso andrà adottato e approvato.

5 - NOTE

In relazione al procedimento in corso, si segnala che il Piano Attuativo – non introducendo modifiche al PGT - non è soggetto a valutazione di compatibilità con il PTCP, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di VAS in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate; il PA non sarà valutato nemmeno rispetto alla coerenza con i criteri del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo (approvati dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 411 del 19.12.2018).

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Visti gli esiti dell'istruttoria si ritiene che il PA, conforme allo strumento urbanistico, non debba essere assoggettato a VAS, considerato che le valutazioni in merito all'impatto sul paesaggio urbano sono già disciplinate dalla norma di piano e poste in capo alla commissione paesaggio comunale.

Varese, 28.12.2023

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Samuela Farina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

PROVINCIA di VARESE

AREA TECNICA
SETTORE TERRITORIO

DECRETO N. 373 DEL 29/12/2023

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO ATTUATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SARONNO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'articolo 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- la Legge 56/2014, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- la L.R. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*;
- la L.R. 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;*

RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.9.2021;
- il Decreto Presidenziale n. 321 dell'1.12.2023, Attribuzione incarichi dirigenziali Area Risorse a decorrere dal 1 dicembre 2023 e conferma degli incarichi attribuiti con Decreto Presidenziale n. 275/2021 e n. 104/2023;
- il Decreto Presidenziale n. 275 del 30.11.2021, *Attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° dicembre 2021* ed il successivo Decreto Presidenziale n. 104 dell'11.4.2023 *Attribuzione incarichi dirigenziali Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale a decorrere dall'11.4.2023 e conferma degli incarichi attribuiti con Decreto Presidenziale n. 275/2021*;
- il Decreto Dirigenziale n. 230 del 18.09.2023, "*Proroga dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio – Modifica*" che proroga il citato incarico sino al 31.12.2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 61 del 28.2.2023, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.3.2023 sino al 30.9.2023* e il Decreto Dirigenziale n. 249 del 26.9.2023 di proroga sino al 31.12.2023;
- gli articoli 25, *Criteri generali in materia di organizzazione* e *26 Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale dello Statuto vigente;*

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 28.12.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 31.7.2023, "Approvazione seconda nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 29.12.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025;
- la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 11.1.2023, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025;
- la Deliberazione Presidenziale n. 52 del 13.4.2023, *Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2023/2025*, che raggruppa i seguenti piani di programmazione:
  - il Piano dei fabbisogni del personale (art. 6, D.Lgs. n. 165/2001);
  - il Piano organizzativo per il lavoro agile (art. 14, c. 1, L. n. 124/2015);

- il Piano delle azioni positive (art. 48, c. 1, del D.Lgs. n. 198/2006);
- il Piano della performance (art. 10, commi 1 e 1-ter, D.Lgs. n. 150/2009);
- il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- il Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 60, L. n. 190/2012);
- il Piano delle azioni concrete (artt. 60-bis e 60-ter, D.Lgs. n. 165/2001);
- il Piano della Formazione;

CONSIDERATO che nel "Documento Unico di Programmazione 2023-2025" aggiornato, viene individuato, l'obiettivo strategico 10 "Aumentare la sicurezza del territorio, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente";

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti, presenti o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;
- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, *Valutazione ambientale dei piani*, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: «*Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi*»;
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: «*sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi*»;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: «*le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)* »;
- il D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971* approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u* riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTE le seguenti comunicazioni del comune di Saronno:
- la nota del 1.12.2023 n. 59538 avente per oggetto: Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - Piano Attuativo di Via Roma - Guaragna comunicazione messa a disposizione rapporto preliminare;
- la nota del 1.12.2023 n. 59539 avente per oggetto: Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo di Via Roma - Guaragna convocazione Conferenza di verifica;

PRESO ATTO che il Comune di Saronno ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale del 15.06.2013 n. 27 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09.10.2013 e che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 06.10.2018 si è provveduto a prorogare la validità del Documento di Piano ai sensi dell'art. 5, comma 5, della LR n. 31/2014 come modificata dalla LR n. 16/2017.

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 4.1.2024 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente il PA in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:
- in data 6.12.2023 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico 28.12.2023 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo del PGT del Comune di Saronno;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico 28.12.2023 (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo del PGT del Comune di Saronno;

2. DI RITENERE che il Piano Attuativo, conforme allo strumento urbanistico, non debba essere assoggettato a VAS, considerato che le valutazioni in merito all'impatto sul paesaggio urbano sono già disciplinate dalla norma di piano e poste in capo alla commissione paesaggio comunale.

3. DI SEGNALARE che il Piano Attuativo non introducendo modifiche al Piano di Governo del Territorio, non è soggetto a valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di coerenza con i criteri del PTR;

4. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente il PA in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune

5. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Saronno;

6. DI DARE ATTO che:
   - è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 4.1.2024 (conferenza di valutazione l'11.1.2024);
   - il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione *Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio* ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
   - quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
   - il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;
   - ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato